



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PAGANINI	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ARCIERI	DONATO	Relatore
<input type="checkbox"/>	AONDIO	GIULIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 380/2018
spedito il 19/01/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 3970/2017 Sez:23 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MILANO

contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - MILANO

proposto dall'appellante:

difeso da:

ASTUNI VALERIO
VIA GHERLA N. 10 25015 DESENZANO DEL GARDA BS

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820090090046712000 TRIB.LOCALI 2009
 CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820090387053633000 IVA-ALTRO 2005
 CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820100182964712000 IRPEF-DETR.IMP. 2006
 CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820100265726523000 IRAP 2006
 CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820110374539435000 DIR.ANNUO CCIAA 2008
 CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820110420569377000 IRAP 2008
 CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820110420569478000 DIR.ANNUO CCIAA 2009
 CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820110439939257000 TR.SMALT.RIFIU
 CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820120137287219000 IVA-ALTRO
 CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820120243622308000 IRPEF-LAV.AUTON 2009
 CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820130227254081000 IRAP 2009
 CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820140023792409000 IRPEF-ALTRO 2010

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 380/2018

UDIENZA DEL

21/01/2019 ore 15:00

N°

560/2019

PRONUNCIATA IL:

21/01/2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

06/02/2019

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIO
Salvatore CAVALLI



(segue)

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820140059143830000 IVA-ALTRO 2010
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820150000549258000 IRAP 2010
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820169024903109000 TRIB.ERARIALI 2014

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 380/2018

UDIENZA DEL

21/01/2019 ore 15:00

R. G. A.: 380/18

PROPOSTO DA:

CONTROPARTE: AG. RISCOSSIONE EQUITALIA

SENTENZA IMPUGNATA: 3970/23/17 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO

FATTO

La società _____ proponeva ricorso contro l'avviso di intimazione di pagamento emesso da Equitalia, in merito a molteplici cartelle esattoriali ed altrettanti avvisi di accertamento afferenti diversi debiti tributari e ratei INAIL, sanzioni civili, somme aggiuntive e sanzioni amministrative, il tutto per annualità diverse. Contestava l'operato dell'ufficio, precisando la mancata ricezione di notifiche di atti presupposti all'intimazione opposta e l'inesistenza della notifica dell'intimazione stessa, in quanto avvenuta via pec in violazione di quanto disposto dall'art. 256 dpr 602/73. Veniva eccepita poi la carenza di sottoscrizione dell'atto prodromico alle cartelle, se non a condizione che l'ufficio dimostri la legittimità della sostituzione o la presenza della delega di firma.

Controdeduceva Equitalia ritenendo pienamente legittimo il proprio operato ed insistendo nelle proprie pretese. Precisava che tutti gli atti erano stati inviati per mezzo posta e consegnati direttamente al destinatario, altresì a soggetti legittimati a ricevere notifica in sua vece, anche riguardo al mezzo PEC, veniva allegato in atti un cd contenente i files originali.

Equitalia precisava che non tutti gli importi erano di natura tributaria e eccepiva difetto di giurisdizione della CTP.

La CTP riconosce come valida la consegna a mezzo PEC ed anche la legittimità della consegna a mezzo posta.

Respingeva quindi il ricorso.

La società proponeva appello per la riforma della sentenza di primo grado e il relativo accoglimento dell'appello. Indicava 11 motivi: 1-Eccezione di nullità della notifica della documentazione inviata in formato PEC, in quanto non conforme a quanto previsto dalla normativa sulla notifica via PEC degli atti giudiziari, cioè della inviolabilità della stessa documentazione, del contenuto della PEC; 2- Eccezione di nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 26 dpr 602/73; 3-Inesistenza della

notificazione dell'intimazione di pagamento; 4- Nullità o/e annullabilità dell'intimazione di pagamento per violazione ed eccesso di potere in relazione all'art.12 comma 1 dpr 600/73 e art.7 L. 212/2000: inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi abbia sottoscritto l'atto prodromico alla cartella di pagamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente; 5- Inesistenza e/o nullità o/e annullabilità dell'intimazione di pagamento, dei ruoli e delle iscrizioni a ruolo per omissione e/o inesistenza e/o nullità e/o irregolarità della notificazione degli atti prodromici all'intimazione di pagamento medesima; 6- Nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 3 comma 3 L.241/90 e dell'art. 7 L. 212/2000; 7- Inesistenza e/o nullità dell'intimazione di pagamento per omissione della notifica delle cartelle di pagamento e/o per inesistenza e/o nullità e/o irregolarità della notificazione medesima; 8- Della decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto di procedere alla notificazione di avvisi di accertamento e/o ulteriori atti impositivi di qualsiasi genere; 9- della precisazione dei tributi iscritti a ruolo; 10- precisazione delle sanzioni ed interessi; 11- Della sussistenza dei requisiti del Fumus boni iuris e del periculum in mora ai fini della sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.

Avverso produceva controdeduzioni l'ufficio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In ordine all'onere probatorio incombente sull'esponente circa la prova dell'avvenuta notifica degli atti in contestazione, si precisa che la tesi difensiva è frutto di una errata interpretazione della disposizione di legge preposta a disciplinare la notifica degli atti riscossivi; in merito al 4 punto di ricorso si specifica che la consegna della cartella da parte del concessionario è atto dovuto e su tali presupposti ha agito equitalia, la quale ha proceduto sulla base delle prescrizioni dell'ente impositore; in merito all'asserita cripticità nell'indicazione degli interessi richiesti nelle cartelle di pagamento si precisa essere gli importi già indicati dall'ente impositore e riportati da equitalia, la quale deve inserire solo i dati contenuti come previsto da decreto ministeriale; in merito al punto 7 la tesi della ricorrente non convince in quanto si fa ulteriore richiamo all'art. 7 dello Statuto del contribuente in ordine all'onere di allegazione di atti presupposti; in merito al punto 8 si ritiene che l'eccezione sia superata dalla rituale notificazione di atti impositivi di natura tributaria; anche in merito al punto 10 si presume superata l'eccezione grazie alla prova offerta in comunicazione dal

Concessionario circa la legittimità delle notificazioni degli atti presupposti all'intimazione in contestazione.

MOTIVI

Premettendo che l'Agenzia di Riscossione ex Equitalia spa nonostante la sua costituzione, non si presenta in udienza. Non presenta documentazione originale o conforme all'originale così come disposto dagli artt. 22 e ss DPR 602/73, ascoltata la parte costituita in udienza pubblica, accoglie l'appello presentato dalla società

La Commissione rileva la carenza di motivazione della sentenza qui appellata, in ordine al ricorso introduttivo, lamentata dall'appellante oltre che l'illegittimità della sentenza sui punti in cui omette di pronunciarsi nonostante la rilevanza ai fini della decisione. La Commissione in conformità con quanto indicato nel ricorso d'appello dalla società conferma quanto disposto dall'art. 111 della Costituzione e dagli artt. 132 e 360 cpc, nonché dall'art. 36 d.lgs 546/92 ovvero che il principio della motivazione dei provvedimenti giurisprudenziali comporta l'obbligo per qualsiasi autorità giudicante di esporre adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la decisione adottata. La CTP non si pronunciava in merito alla nullità dell'intimazione di pagamento dovuta all'omessa allegazione da parte dell'amministrazione finanziaria delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione, in conformità con quanto statuito e stabilito dall'art. 26 comma quarto dpr 602/73 e dell'art. 2719 cpc. In oltre la Commissione rileva che in tutti e due i gradi, nonostante la società reclamasse l'assenza documentale delle cartelle di pagamento in originale o con la dichiarazione di conformità all'originale, la società Equitalia, oggi Agenzia di Riscossione, allegava semplicemente una fotocopia del messaggio PEC attestante l'invio delle stesse cartelle.

Conferma quindi, altresì l'erroneità della sentenza riguardante il raggiungimento dell'onere probatorio posto a carico di Equitalia Nord spa, ritenuto compiuto dai giudici di prime cure. Innanzitutto si dimostra come abbia fornito l'ufficio solo copia delle cartelle, contravvenendo a quanto disposto dall'art. 26 dpr 602/73 e artt. 1335 e 2697 cpc, nonché alla giurisprudenza, nella parte in cui non produce copia conforme o originali in caso di contestazione da parte del contribuente, l'ufficio infatti ha l'obbligo di fornire copia originale, in quanto solo in questo modo il concessionario può dare prova piena del contenuto e della notifica.

L'appellante si lamentava anche dell'inesistenza della notificazione. La Commissione concorda sull'inesistenza della notifica in quanto avvenuta a mezzo PEC. La recente giurisprudenza infatti indica come la notifica a mezzo PEC risulti provata solo mediante la produzione di file informatici di ricevuta accettazione e di consegna, mentre semplici stampe delle ricevute non sono valide in quanto non sono in grado di comprovare cosa sia stato effettivamente notificato ed allegato al messaggio PEC (CTP Grosseto sent. 23.02.15, CTP Milano Sez. I, n. 1023/17). Necessario quindi fare una summa divisio tra documenti analogici e documenti digitali. Infatti, dalla documentazione prodotta dall'ufficio, in merito alla prova di effettiva notifica a mezzo PEC, si rileva che lo stesso file ha le caratteristiche informatiche di un file PDF e non "P7M", contravvenendo agli artt. 20-21 CAD i quali recitano che **l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta ed il valore probatorio, sono liberamente valutati in giudizio, tenendo conto solo delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità fermo restando quanto disposto dall'art. 21.** Pertanto questa Commissione sancisce il principio per cui la cartella esattoriale inviata attraverso mezzo PEC e priva delle prescrizioni tecniche informatiche, risulta essere un normalissimo file PDF privo dell'estensione P7M, tale da ritenersi non firmato digitalmente, senza che lo stesso file possa qualificarsi con assoluta certezza della identificabilità e paternità del suo autore e contenuto, con la conseguente integrità e immodificabilità dello stesso, così come previsto dal codice dell'amministrazione digitale.

Anche sul punto in cui l'appellante lamenta la nullità o annullabilità dell'intimazione a pagamento per eccesso di potere in relazione all'art. 42 comma 1 dpr 600/73 e dell'art.7 L. 212/2000 la Commissione si trova d'accordo, infatti ritiene che i soggetti che abbiano sottoscritto o delegato la sottoscrizione degli atti prodromici alla cartella di pagamento poste a fondamento dell'intimazione, non sembrano essere dotati dei necessari poteri per poter sottoscrivere gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione poiché semplici incaricati di funzioni dirigenziali, e non anche dirigenti a seguito di concorso pubblico. Si conferma altresì la nullità o annullabilità dell'intimazione di pagamento, dei ruoli e delle iscrizioni a ruolo e/o l'irregolarità della notifica. Tale omissione/irregolarità va ricondotta alla violazione dell'art. 36 bis comma 3, art. 36 ter comma 3-4 dpr 600/73 e art. 54 bis comma 3 dpr 633/72. La ricorrente infatti lamenta di non aver mai ricevuto né anteriormente né posteriormente all'intimazione di

pagamento atti di alcun genere quali ad esempio avvisi bonari di pagamento. La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto e dall'osservanza di una sequenza ordinata di determinati atti con relative notificazioni, destinate a far conoscere la situazione debitoria. Nel caso di specie, la mancata notificazione degli atti precedenti all'intimazione di pagamento, ha comportato l'invalidità/irregolarità della notificazione dell'intimazione stessa (Cass. SU, n. 5791/08, Cass. Sez. Trib n. 724/2010).

La ricorrente lamentava altresì la decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto di procedere alla notificazione di avvisi di accertamento o altri atti impositivi, infatti in materia di imposte sul reddito, l'art. 25 dpr 602/73 prevede che la cartella esattoriale debba essere notificata entro il 31/12: a) *del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché' del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;* b) *del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;* c) *del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.* Ad oggi, con riferimento a tali anni fiscali, la ricorrente non ha ricevuto regolare notificazione di alcun avviso di accertamento.

L'odierna Commissione dichiara l'inesistenza delle cartelle per i motivi sopra edotti, con l'annullamento degli avvisi di intimazione riportati agli atti.


Poiché l'argomento della materia trattata ha rilevato da parte di questa Commissione un approfondimento di natura interpretativa della stessa, vengono dichiarate le spese del grado.

P.Q.M.

Accoglie l'appello. Spese compensate.

Milano, 21 Gennaio 2019

Il Giudice Relatore



Il Presidente

